



SUBARU

MOBILITY PROGRAM

SUBARU MOBILITY PROGRAM

(Per veicoli immatricolati dal 1° Novembre 2023)

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Contattare la Centrale Operativa

(tenendo a portata di mano il numero identificativo del veicolo VIN o la targa)

al **numero verde 800 01 96 01** per chi chiama dall'Italia

oppure il numero +39 02 241 284 74 per chi chiama dall'estero

“ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE SUBARU MOBILITY PROGRAM”

“Condizioni di Assicurazione”

Il presente libretto contiene le condizioni di Assicurazione allegate alla convenzione 012/23 sottoscritta dal Contraente, e viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

A. DEFINIZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: è il proprietario del veicolo nuovo, acquistato presso il concessionario ufficiale Subaru, al quale viene rilasciata la polizza “ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE SUBARU MOBILITY PROGRAM”.

Sono assicurati anche il conducente del veicolo e i passeggeri trasportati al momento del sinistro.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Contraente: **SUBARU ITALIA S.p.A.** C.F. 01181690213 - Partita IVA 01188480220 con sede legale in Largo Negrelli, 1 - 38061 Ala (TN) e sede amministrativa in Via Montefeltro, 6/A - 20156 Milano (MI)

Depannage: Piccoli interventi di urgenza o riparazioni da svolgersi direttamente sul luogo del fermo che consentono al Veicolo di riprendere la marcia.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incidente: l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato dal veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

Malattia Improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo cronico o preesistente alla data di inizio della copertura.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Riparatore: punto di assistenza appartenente alla Rete di Assistenza SUBARU oppure, nei paesi in cui non è presente la Rete Subaru, il più vicino punto di assistenza ragionevolmente organizzato.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: Il contratto è concluso con la Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE (n.iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni (Milano). La società IMAITALIAASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 3.856.985 i.v Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Terzi: i soggetti diversi dall'Assicurato.

Veicolo: si intende ogni veicolo di marca Subaru, immatricolato in Italia dopo il 1° Novembre 2023 e venduto dalla Rete di Vendita e Assistenza del Contraente in Italia, destinato al trasporto di persone o di merci, con le seguenti caratteristiche:

- massimo 9 posti;
- larghezza massima 2,5m;
- altezza massima 3,2m;
- peso massimo 3.500kg;
- lunghezza massima 6m e 50 cm.

I veicoli adibiti a noleggio, quelli usati nelle autoscuole, i taxi ed i carri funebri sono inclusi ma beneficiano esclusivamente del servizio "Soccorso stradale".

Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato con il Veicolo ad oltre 50 Km dal luogo della sua Residenza.

B. PRESTAZIONI

ASSISTENZA AL VEICOLO

1. SOCCORSO STRADALE

In caso di Guasto, Incidente o Ritrovamento dopo Furto al Veicolo purché questo si trovi su strade aperte al traffico, ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso, la Struttura Organizzativa invia sul posto indicato dal Cliente un mezzo di soccorso, alle condizioni che seguono.

Il mezzo di soccorso inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, dietro richiesta del Cliente, può senza alcun esborso da parte di quest'ultimo:

- (a) effettuare il Depannage mediante piccole riparazioni sul posto. L'eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni o del carburante in caso di esaurimento resterà a carico del Cliente che lo regolerà direttamente al personale del mezzo di soccorso intervenuto;
- (b) effettuare il Traino del Veicolo fino al più vicino Riparatore.

Durante l'orario di chiusura del Riparatore ovvero qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell'immobilizzo e il Riparatore sia superiore a 30 Km (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), la Struttura Organizzativa organizzerà il Traino differito del Veicolo il prima possibile e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio del Fornitore di Assistenza intervenuto per la prestazione del Soccorso Stradale. In caso di chiusura del Riparatore (ore notturne e giorni festivi) il Traino differito viene effettuato negli orari di apertura immediatamente successivi e rimarranno a carico della Società le spese di posteggio per un massimo di 3 giorni.

La prestazione del Soccorso Stradale comprende l'eventuale recupero difficoltoso in silos, box privati, aree private come i parcheggi dei Centri Commerciali, strade private di non facile raggiungimento, su rampe di accesso a box/autorimesse, curve a gomito, oppure in caso di veicolo con ruote bloccate, con ruote sterzate e sterzo bloccato o veicolo bloccato fronte/retro in parcheggio.

La prestazione del Soccorso Stradale non comprende le eventuali spese resesi necessarie per il recupero del Veicolo fuori dalla sede stradale. Tali spese rimarranno a carico del Cliente.

2. AUTO IN SOSTITUZIONE

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente il Veicolo resti immobilizzato e abbia usufruito della prestazione “Traino” e la riparazione richieda un tempo superiore alle 8 ore di manodopera su conforme certificazione fatta dal Riparatore, la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione del Cliente un’auto in sostituzione, adibita a uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria per il periodo corrispondente al tempo strettamente necessario alla riparazione e, comunque, **per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

Limitatamente al caso di mancanza di pezzi di ricambio, a fronte di invio della richiesta di ordine del pezzo di ricambio mancante, l’auto in sostituzione sarà messa a disposizione del Cliente **per 1 giorno**.

In ogni caso, resteranno a carico del Cliente le spese di carburante e le assicurazioni non obbligatorie per legge, le eventuali franchigie, le penalità risarcitorie per danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: catene da neve, pneumatici invernali, navigatore satellitare, seggiolino per bambini ecc.), nonché l’eventuale costo di drop-off (cioè di riconsegna dell’auto sostitutiva in una Nazione diversa da quella in cui è stata ritirata).

L’Auto in sostituzione sarà messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate oppure tramite i punti della Rete di Vendita e Assistenza;
- secondo le limitazioni previste dalla legge in merito all’abilitazione alla guida da parte dei neopatentati;
- secondo le disponibilità di veicoli ed alle condizioni contrattuali previste (al Cliente potrà essere richiesto un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest’ultimo dovrà procedere al versamento della cauzione per il ritiro dell’Auto in Sostituzione tramite una carta di credito in corso di validità);
- presso le stazioni di noleggio di dette società secondo gli orari di apertura delle stesse.

Non sono considerati Guasto gli immobilizzi del Veicolo derivanti da operazioni di manutenzione periodica o da richiami della casa costruttrice. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione. La prestazione non è operante per immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio.

Qualora il Cliente intendesse conservare l’Auto in sostituzione per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo all’eccedenza di utilizzo oltre il limite massimo.

3. SERVIZIO INFORMAZIONI

La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dei Clienti dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per fornire le seguenti informazioni:

- Rete di Vendita e Assistenza del Contraente in Italia;
- Informazioni automobilistiche: autogrill, ristoranti e rifornimenti autostradali, traffico e meteo, come comportarsi in caso di incidente stradale, codice della strada, denuncia sinistro R.C.;
- Informazioni burocratiche: carta d'identità, passaporto, patente di guida, carta di circolazione, revisione, denunce di smarrimento, richieste di duplicato.

4. TRASPORTO PASSEGGERI – TAXI A DISPOSIZIONE

Qualora, a seguito di Soccorso Stradale, il Veicolo non possa essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, l'Assicurato e gli eventuali passeggeri saranno messi nelle condizioni di raggiungere il Riparatore dove viene trasportato il Veicolo.

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, potrà inoltre mettere a disposizione dell'Assicurato un taxi per raggiungere un albergo o la stazione ferroviaria, di autobus o aeroportuale più vicina.

In tutti i casi il costo complessivo a carico della Società per l'utilizzo del taxi è di **€ 52,00 iva compresa per Sinistro**.

5. RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora a seguito di Soccorso Stradale per Guasto, Incidente o Furto avvenuto a oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato, il Veicolo resti immobilizzato sul posto per oltre 36 ore su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Riparatore presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a erogare una delle seguenti prestazioni a scelta dell'Assicurato stesso:

1) Rientro dei passeggeri fino al luogo di Residenza, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le sei ore, aereo (classe economica).

2) Proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le sei ore, aereo (classe economica).

La spesa massima a carico della Società è di **€ 260,00 iva compresa per Sinistro occorso in Italia e € 520,00 iva compresa per Sinistro occorso all'estero**, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

In alternativa, **qualora il Sinistro sia avvenuto in Italia**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a sua discrezione, potrà mettere a disposizione un'autovettura in sostituzione di pari categoria (salvo indisponibilità, es.: periodi caratterizzati da elevati volumi di richiesta o eventi eccezionali), a chilometraggio illimitato per un **massimo di 2 giorni**.

In ogni caso, resteranno a carico del Cliente le spese di carburante e le assicurazioni non obbligatorie per legge, le penalità risarcitorie per danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: catene da neve, pneumatici invernali, navigatore satellitare, seggiolino per bambini ecc.), nonché l'eventuale costo di drop-off (cioè, di riconsegna dell'auto sostitutiva in una Nazione diversa da quella in cui è stata ritirata).

6. SPESE DI ALBERGO

Qualora a seguito di Soccorso Stradale per Guasto o Incidente avvenuto a oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato, il Veicolo resti immobilizzato per almeno una notte, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un **massimo di € 260,00 iva compresa per Sinistro**, qualunque sia il numero di persone coinvolte.

7. RECUPERO VEICOLO RIPARATO

Qualora a seguito di un Soccorso Stradale per Guasto o Incidente avvenuti a oltre 50 km dalla Residenza dell'Assicurato, il Veicolo resti immobilizzato e nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia già usufruito della prestazione “Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio”, la Società, a sua discrezione, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un autista per ricondurre il Veicolo fino alla Residenza dell'Assicurato oppure un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o, se il viaggio supera le sei ore, in aereo (classe economica) per recuperare il Veicolo riparato.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro un limite massimo di € 260,00 iva compresa per Sinistro.

8. RIMPATRIO DEL VEICOLO (solo all'estero)

Qualora, a seguito di Soccorso Stradale per Guasto o Incidente avvenuti all'estero, il Veicolo immobilizzato non possa essere riparato entro 5 giorni o sia irreparabile, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico i costi, fino ad un **massimo di € 780,00 iva compresa per Sinistro**, per il rimpatrio del Veicolo fino al Riparatore più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Il costo degli eventuali diritti doganali e delle spese di riparazione del Veicolo resterà a carico dell'Assicurato. Il costo del trasporto a carico della Società non potrà comunque superare il valore commerciale del Veicolo nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante nel caso in cui il danno permetta al Veicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

9. RICERCA E INVIO PEZZI DI RICAMBIO (solo all'estero)

Qualora il Riparatore ove sia stato ricoverato il Veicolo a seguito Soccorso Stradale per Guasto o Incidente avvenuto all'estero non disponga dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a ricercarli e inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Resteranno a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

10. INVIO DI DOCUMENTI E OGGETTI PERSONALI

Qualora l'Assicurato si trovi a oltre 50 km dalla Residenza per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi e abbia dimenticato documenti o oggetti personali urgenti, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a prelevarli dal luogo indicato dall'Assicurato e a recapitarli allo stesso presso l'indirizzo da lui indicato con il mezzo più rapido. La Società terrà a proprio carico i costi relativi fino a un **massimo di € 105,00 iva compresa per Sinistro e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

11. INVIO DEL BAGAGLIO SOSTITUTIVO

A seguito di furto o smarrimento del bagaglio avvenuto a oltre 50 km dalla Residenza, la Società, dietro richiesta dell'Assicurato alla Struttura Organizzativa, provvederà a prelevarne uno sostitutivo presso il luogo indicato dall'Assicurato stesso e a recapitarlo all'indirizzo da lui indicato con il mezzo più rapido. La Società terrà a proprio carico i costi relativi fino a un **massimo di € 105,00 iva compresa per Sinistro e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

12. ANTICIPO DELLE SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato, in viaggio a oltre 50 km dalla Residenza, a seguito di Guasto o di Incidente, necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite Istituti bancari locali, somme di denaro dalla propria banca, oppure a pagare sul posto e per suo conto, a titolo di anticipo, le fatture relative alle suddette spese fino a un **importo massimo per fattura di € 520,00 iva compresa** previa presentazione di idonee garanzie di restituzione entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione della somma anticipata.

L'importo totale delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà comunque superare € 2.600,00 iva compresa.

13. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO (solo all'estero)

Qualora, a seguito di Incidente avvenuto all'estero, il Veicolo non sia riparabile né rimpatriabile, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla gestione delle formalità doganali e di rottamazione, tenendo a proprio carico le spese di traino, demolizione e di custodia del Veicolo fino a un **massimo complessivo di € 780,00 iva compresa per Sinistro.**

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni di legge del Paese nel quale si trova il Veicolo da demolire.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

14. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva,
- una patologia che comporti un'Assistenza medico-sanitaria, la Società, tramite i medici presenti nella Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti.

15. INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa, necessiti di una visita medica alla propria Residenza, e qualora gli stessi medici di guardia della Struttura Organizzativa lo valutino necessario, verrà inviato alla Residenza dell'Assicurato in Italia un medico generico. Il relativo costo resterà a carico della Società nei casi seguenti:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- nei giorni di sabato e prefestivi: dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nei giorni festivi: 24 ore su 24.

In tutti gli altri casi, il costo della prestazione resterà a carico dell'Assicurato.

16. AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato, in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza con il proprio Veicolo, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di Infortunio, Malattia improvvisa o in caso di ritiro della patente, e qualora nessuno dei passeggeri del Veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che - a seguito di un contatto tra la propria guardia medica e il medico curante sul posto – valuterà le condizioni di salute dell'Assicurato e provvederà, se del caso, a mettere a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e gli eventuali passeggeri alla Residenza dell'Assicurato in Italia secondo l'itinerario più breve. Laddove il servizio di invio dell'autista non sia disponibile, viene proposto all'Assicurato, in alternativa alla presente prestazione di autista a disposizione, un servizio taxi con un **massimale di 50€ iva compresa** oppure il pagamento di un biglietto del treno per un familiare o conoscente dell'Assicurato che l'Assicurato ha segnalato alla Centrale Operativa come persona disponibile che raggiungerà lo stesso per guidare il veicolo al posto dell'Assicurato.

Il costo di tale prestazione sarà a carico della Società fino a un **massimo di € 210,00 iva compresa** mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti saranno a carico dell'Assicurato.

La prestazione viene fornita fino a un **massimo di 3 volte nel corso dell'anno assicurativo**.

17. RIENTRO SANITARIO

Qualora l'Assicurato, in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza, venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, anche a seguito di consulti telefonici con l'Assicurato stesso e/o il medico curante sul posto, risulti non curabile in loco rendendosi necessario il trasferimento in un Istituto di cura in Italia oppure il rientro alla propria Residenza in Italia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, definirà le modalità del rientro e provvederà:

- a organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea eventualmente barellato;
- treno/vagone letto;
- autoambulanza.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i Paesi europei. Da tutti gli altri Paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea eventualmente barellato;

- ad assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagna, saranno a carico della Società.

Non danno luogo al trasferimento:

- **Malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **Malattie e Infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;**
- **espianto e/o trapianto di organi;**
- **situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura;**
- **Malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;**
- **Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26 a settimana di gestazione e dal puerperio.**

18. INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa avvenuti **nel corso di un viaggio all'estero**, necessiti di una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all'Assicurato dal medico curante e la stessa fosse introvabile sul posto, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a far pervenire quanto necessario con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali.

La Società terrà a proprio carico le spese relative al reperimento e al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimarrà a totale carico dell'Assicurato, il quale provvederà, al suo rientro dal viaggio, a rimborsare l'importo alla Società. La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

19. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato, in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza e a seguito di Infortunio derivante da Incidente stradale, venga ricoverato in Istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 10 giorni dalla data del ricovero e qualora, in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a organizzare il viaggio del familiare, mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto ferroviario (prima classe) o un biglietto aereo (classe economica), andata e ritorno (se il viaggio in treno supera le 6 ore). Sono escluse le spese di vitto del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

20. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato, in viaggio all'estero, venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia improvvisa, oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, e incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino a un **massimo di 8 ore lavorative**.

21. ASSISTENZA INFERMIERISTICA A DOMICILIO (prestazione in alternativa alla prestazione "Assistenza fisioterapica a domicilio")

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa,

previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica specializzata, **per un massimale di € 500,00 per anno assicurativo**, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza.

La prestazione verrà fornita a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

22. ASSISTENZA FISIOTERAPICA A DOMICILIO (prestazione in alternativa alla prestazione “Assistenza Infermieristica a domicilio”)

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti di assistenza fisioterapica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza fisioterapica specializzata **per un massimale di € 300,00 per anno assicurativo**, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

23. COLLABORATRICE FAMILIARE

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico il **costo fino ad un massimale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo**, a partire da due giorni dopo il ricevimento della documentazione medica (certificato dell'Ente Ospedaliero o struttura sanitaria).

24. SERVIZIO SPESA A CASA

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino sia impossibilitato ad uscire autonomamente, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato

i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un **massimo di 4 volte per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo**.

25. ASSISTENZA FAMILIARE CON OPERATORE SOCIO-SANITARIO A DOMICILIO

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, risulti non autosufficiente, e necessiti di assistenza di un Operatore Socio-Sanitario presso l'istituto di Cura presso il quale è ricoverato o post-ricovero a domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la condizione di non-autosufficienza, provvederà a reperire ed inviare direttamente un operatore socio-sanitario. La prestazione viene fornita per un **massimale di € 500,00 per anno assicurativo, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza**. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero/dimissioni dell'Istituto di Cura.

26. ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

In caso l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, sia ricoverato in un Istituto di Cura e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, richieda l'assistenza infermieristica presso il proprio domicilio per i familiari conviventi non autosufficienti rimasti soli, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere tenendo a proprio carico le spese **fino al massimale di € 500,00 per anno assicurativo**. Il personale infermieristico sarà messo a disposizione nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni locali. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di ricovero dell'Istituto di Cura.

27. INVIO BABYSITTER

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio occorso per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente una babysitter, salvo disponibilità, tenendo a proprio carico l'onorario **per un totale di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per sinistro**. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

28. ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA MINORI (prestazione in alternativa alla prestazione “Invio babysitter”)

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di infortunio per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, e per tale infortunio si trovi nell'impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all'abitazione dell'Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo **fino ad un massimale di € 500,00**. La prestazione viene fornita per un massimo di 1 volta per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

29. CUSTODIA ANIMALI

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio occorso per incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, che abbia dato luogo a frattura del femore, fratture vertebrali o frattura del bacino non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento **fino ad un massimale di € 200,00 complessivi per sinistro e per annualità assicurativa**. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

C. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI

ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza ha vigore in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) e i seguenti paesi esteri europei: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, FYROM, Germania, Gibilterra, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona Europea), Ucraina, Ungheria.

ESCLUSIONI

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni sopra indicate, le prestazioni non sono dovute in caso:

- 1. di guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.*
- 2. gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti,*
- 3. di uso improprio del veicolo da parte dell'Assicurato.*
- 4. di sinistri occorsi in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*
- 5. di non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.*
- 6. di dolo o colpa grave dell'Assicurato.*
- 7. di frode o possesso illegale del veicolo.*
- 8. di abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.*
- 9. di tentato suicidio o suicidio.*
- 10. di malattie croniche o preesistenti, malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi.*

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

D. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

La Copertura relativa a ciascun Veicolo decorre a partire dalle ore 24.00 del primo giorno di immatricolazione del veicolo così come risultante dal libretto di circolazione ed avrà durata pari a 96 mesi a partire da tale data.

E. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

F. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

G. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 019601 dall'Italia e **+39 02 24128474** dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Modello e targa del Veicolo;
4. Chilometri del Veicolo;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

H. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 e-mail: imaitalia@pec.imaitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. f.: 09749030152 - P. IVA: 02069150965) (infra "IMA ITALIA"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali, descritti all'art. 1, saranno trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione delle finalità di trattamento descritte all'art. 2.

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. IMA ITALIA raccoglie e tratta, al fine di perseguire le finalità di trattamento descritte all'art. 2, le seguenti informazioni riguardanti, a seconda delle circostanze fattuali/contrattuali, principalmente le seguenti categorie di soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR: assicurato (anche aderente¹); contraente; beneficiario; componente familiare/soggetto delegato dall'assicurato/beneficiario²:

- i. Dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi/comuni/di contatto (es. nome; cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; numero di telefono; indirizzo e-mail; grado di parentela; informazioni relative al documento d'identità (es. tipo e numero del documento; data di emissione; scadenza; luogo/ente di rilascio; nazionalità); targa del veicolo, ove necessario; numero di polizza assicurativa; sesso; informazioni identificative del titolo di viaggio, ove necessario), ivi inclusi i dati bancari/finanziari (es. numero di conto corrente bancario/postale) e/o relativi all'ubicazione/localizzazione ove necessari, nonché qualsivoglia altra informazione, ivi non descritta in via esemplificativa, legata, direttamente o indirettamente, al sinistro e/o alla richiesta di assistenza assicurativa occorsa/segnalata/comunicata (es. registrazione telefonica avuta con un operatore di IMA ITALIA), onde così fornire, al meglio, l'assistenza/copertura assicurativa contrattualmente pattuita con IMA ITALIA (infra solo **"dati personali"**).
- ii. Dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR, trattati, ove necessario, a seguito di una corretta, compiuta e tempestiva gestione di un sinistro e/o di una richiesta di assistenza assicurativa occorsa/segnalata/comunicata, onde così fornire, al meglio, l'assistenza/copertura assicurativa contrattualmente pattuita con IMA ITALIA (es. informazioni sullo stato di salute ovvero sulla necessità di prestazioni/assistenza medica/sanitaria/sociosanitaria, anche domiciliare (es. ricovero ospedaliero; infortunio; malattia; diagnosi/terapia medico-sanitaria; decesso; spese mediche) (infra solo **"dati personali cd. particolari"**).
- iii. Dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR, ivi inclusa qualsivoglia informazione circa un coinvolgimento, attivo/passivo e/o diretto/indiretto, in una vertenza giudiziale/stragiudiziale di natura civile/penale/amministrativa (infra **"dati personali cd. giudiziari"**).

¹ Cfr., anche in via analogica, art. 2 comma 1) lettera a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018: "aderente": "Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio".

² Per semplicità, si riporta, integralmente, quanto precisato nelle sezioni "glossario" e "definizioni" delle condizioni di assicurazione rilasciate da IMA ITALIA: "assicurato": "...la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo"; "contraente": "il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare..."; "beneficiario": "gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato"; "Famigliare": "coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, nonni, nipoti dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione". Cfr., altresì, il Regolamento IVASS n. 44 del 12.2.2019: "beneficiario": "la persona fisica o il soggetto diverso da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione".

Stante l'eterogeneità soggettiva ed oggettiva delle categorie di informazioni personali sopra descritte, IMA ITALIA ricorda, al riguardo, che tratterà, esclusivamente, quelle informazioni personali strettamente necessarie per eseguire ciascuna finalità di trattamento descritta al successivo art. 2, in ossequio ai principi ex art. 5 del GDPR, e in base allo specifico prodotto/contratto/polizza assicurativa sottoscritta con IMA ITALIA.

1.2. IMA ITALIA precisa, infine, che i soggetti, meglio descritti al precedente art. 1.1. (ossia: assicurato (anche aderente); contraente; beneficiario; componente familiare/soggetto delegato dall'assicurato/beneficiario), rivestono, in modo tra loro singolare, la qualifica di soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR.

2. Finalità di trattamento e relativa base giuridica.

2.1. I dati personali e, ove necessario ed opportuno, i dati personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione della seguente (macro) finalità di trattamento:

- a. Esecuzione, anche a distanza, del rapporto (pre)contrattuale/polizza³ assicurativo/a⁴, ivi inclusa l'esecuzione di qualsivoglia adempimento di natura contrattuale/normativa connesso, direttamente o indirettamente, al compiuto perseguimento del relativo rapporto/scopo assicurativo⁵ (es. raccolta del premio; compiuta gestione/erogazione dell'assistenza/copertura/prestazione/pratica assicurativa, ivi inclusa la gestione/liquidazione del relativo sinistro/evento oggetto di copertura assicurativa; risoluzione di una controversia in materia di indennizzo/pagamento di altri benefici; adeguata verifica della clientela, ove necessario; prevenzione, individuazione e/o perseguimento di una frode assicurativa; determinazione/valutazione/gestione di un rischio assicurativo; riassicurazione⁶; co-assicurazione; attività gestionali interne al gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA).

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l'eventuale mancata comunicazione (anche parziale, ove necessario) dei dati personali e, ove necessario, dei dati personali cd. particolari e/o dei dati personali cd. giudiziari può, eventualmente, determinare l'impossibilità, da parte di IMA ITALIA, di eseguire, in modo corretto e compiuto, la (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) di sopra.

³ Cfr. art. 1888 c.c., e art. 2 comma 1) lettera ii) del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018: "polizza": "documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile".

⁴ Cfr. art. 1 comma 1) lettera c) del D. lgs. n. 209/2005: "attività assicurativa": "l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione".

⁵ Cfr. Raccomandazione R (2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi, art. 1 lettera c): "l'espressione "per scopi assicurativi", si riferisce ad ogni operazione che comporti la raccolta e il trattamento di dati personali con riguardo alla copertura di un rischio, in particolare sulla base di una polizza o di un contratto assicurativo".

⁶ Cfr. art. 1 comma 1) lettera d) capoverso 1) del D. lgs. n. 209/2005: "attività riassicurativa": "l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo, o retrocessi da un'impresa di riassicurazione".

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera c) del GDPR, IMA ITALIA informa del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato per il trattamento dei dati personali cd. particolari al fine di dare esecuzione alla (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a), mediante l'utilizzo dei dati di contatto descritti al successivo art. 7, senza che tale evento possa pregiudicare la liceità del trattamento fondato sul consenso fornito prima della revoca: tenuto conto di ciò, IMA ITALIA precisa, tuttavia, che l'eventuale mancato consenso ovvero l'eventuale revoca al consenso precedentemente fornito incide, senz'altro, sulla possibilità, da parte di IMA ITALIA, di attuare, in modo compiuto e completo, la (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) (in particolar modo, con riguardo all'esecuzione della polizza assicurativa, ivi inclusa la gestione dell'assistenza/copertura/prestazione/pratica assicurativa, e la gestione/liquidazione del relativo sinistro/evento oggetto di copertura assicurativa). A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative, oltre al D. lgs. n. 209/2005: art. 6 paragrafo 1) lettere b) c) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 4.7. della Raccomandazione R(2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi, da leggersi, in combinato disposto, con l'art. 10 del GDPR, e con l'art. 2 octies comma 3) lettera d) del novellato D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per gli eventuali dati personali cd. giudiziari.

2.2. I dati personali e, ove necessario ed opportuno, i dati personali cd. particolari e/o i dati personali cd. giudiziari sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento:

b. Riconoscimento/esercizio/difesa di un diritto/interesse, anche in sede giudiziaria.

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.2. lettera b) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR, per i dati personali; art. 9 paragrafo 2) lettera f) del GDPR, per gli eventuali dati personali cd. particolari; art. 4.7. della Raccomandazione R(2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi, da leggersi, in combinato disposto, con l'art. 10 del GDPR, e con l'art. 2 octies comma 3) lettera e) del Codice Privacy, per gli eventuali dati personali cd. giudiziari.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, IMA ITALIA precisa che il legittimo interesse perseguito, ove necessario ed opportuno, mediante questa finalità di trattamento, consiste nel tutelare i propri diritti/interessi, anche in sede giudiziale, dinanzi a potenziali (o presunte) condotte ritenute illecite/illegittime.

2.3. I dati personali sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:

- c.** Gestione/risoluzione/riscontro di/a un reclamo⁷;
- d.** Attività statistica, anche volta a migliorare la conoscenza del mercato assicurativo;
- e.** Verifica della qualità dei servizi offerti (customer satisfaction), mediante un apposito questionario/intervista.

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica di ciascuna finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. si rinviene nelle seguenti specifiche disposizioni normative: per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera c): art. 6 paragrafo 1) lettera c) del GDPR, da leggersi, in combinato disposto (anche in via analogica, ove necessario), con il Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008; per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera d): art. 6 paragrafo 1) lettere c) e f) del GDPR, da leggersi, in combinato disposto (anche in via analogica), con il Regolamento IVASS n. 36 del 28.2.2017; per la finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera e): art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, IMA ITALIA precisa che il legittimo interesse perseguito mediante la finalità di trattamento descritta all'art. 2.3. lettera d) consiste nel migliorare (e approfondire) la conoscenza del mercato assicurativo; invece, il legittimo interesse perseguito mediante la finalità di trattamento descritta all'art. 2.3. lettera e) consiste nel comprendere le eventuali aree/ambito di miglioramento nei servizi erogati.

2.4. I dati personali sono/possono essere trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione della seguente finalità di trattamento, previa raccolta di uno specifico, informato ed inequivocabile consenso da parte del soggetto interessato:

- f.** Attività pubblicitaria/promozionale/commerciale (ivi inclusa, la ricerca di mercato) di uno o più prodotti assicurativi, da svolgersi, nel rispetto dei principi/prescrizioni ex art. 182 del D. lgs. n. 209/2005⁸, direttamente ovvero tramite intermediari, mediante modalità automatizzate/elettroniche/telematiche (es. e-mail; sito internet; mobile app; social page; newsletter) ovvero mediante modalità non automatizzate/tradizionali (es. posta cartacea; sms; articoli).

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera c) del GDPR, IMA ITALIA informa del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato per il trattamento dei dati personali al fine di dare esecuzione alla finalità di trattamento illustrata all'art. 2.4. lettera f), mediante l'utilizzo dei dati di contatto descritti al successivo art. 7, senza che tale evento possa pregiudicare la liceità del trattamento fondata sul consenso fornito prima di tale revoca.

⁷ Cfr. art. 2 comma 1) lettera t bis) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008: "reclamo": "una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo...".

⁸ Ove applicabile anche in via analogica, anche nel rispetto del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018, artt. 82 e 83.

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.4. lettera f) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative: art. 6 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, da leggersi, assieme, agli artt. 82 e 83 del Regolamento IVASS n. 40 del 2.8.2018, e all'art. 4.8. della Raccomandazione R (2002)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi assicurativi.

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, IMA ITALIA comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i dati personali e/o gli eventuali dati personali cd. particolari e/o gli eventuali dati personali cd. giudiziari saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, a meno che risulti necessaria un'ulteriore conservazione al fine di adempiere ad un onere normativo/regolamentare anche sopraggiunto ovvero al fine di tutelare/accertare un diritto/interesse, anche in sede giudiziale: (i) per l'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): in via generale, n. 10 anni ex art. 2220 comma 1) c.c., da leggersi assieme (e in via analogica, ove necessario) agli artt. 5 comma 5) e 8 comma 1) del Regolamento ISVAP n. 27 del 14.10.2008 (da leggersi, a sua volta, in combinato disposto, con gli art. 101 e 165 del D. lgs. n. 206/2005); (ii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.2. lettera b): in via generale, n. 10 anni, decorrenti dalla definitiva cessazione dell'eventuale contenzioso giudiziale/stragiudiziale (cfr. in via analogica: documento "Sistema archivistico nazionale – linee guida selezione e scarto atti", a firma dell'Agenzia delle Entrate); (iii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera c): in via generale, n. 5 anni decorrenti dalla definitiva definizione del reclamo, nel rispetto di quanto prescritto all'interno della relativa procedura organizzativa predisposta, da IMA ITALIA, in ossequio al Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008; (iv) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera d): in via generale, n. 2 anni; (v) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera e): in via generale, n. 1 anno; (vi) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.4. lettera f): sino alla revoca del consenso, precedentemente fornito.

4. Destinatari.

4.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che i dati personali e/o gli eventuali dati personali cd. particolari e/o gli eventuali dati personali cd. giudiziari possono essere oggetto di comunicazione, ove necessario ed opportuno, a uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: **(i)** per l'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti autorizzati al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR da IMA ITALIA (infra "soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA"); società controllate/controllanti/facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 48) del GDPR, e dell'art. 30 septies del

D. lgs. n. 206/2005 (da leggersi, assieme, al Regolamento IVASS n. 38 del 3.7.2018); soggetti/fornitori facenti parte, a vario titolo, della cd. catena assicurativa, meglio descritta nel Provvedimento del Garante Privacy italiano del 26.4.2007 [doc. web n. 1410057] ovvero la cui prestazione professionale (e non professionale) risulta necessaria/funzionale alla completa predisposizione/gestione del dossier/pratica assicurativo/a (es. intermediario/distributore/agente/broker; perito; riassicuratore; co-assicuratore; liquidatore; medico (fiduciario assicurativo); artigiano/impresa specializzato/a; operatore/equipe (socio) sanitario/sociale); società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di specie (es. società ICT; consulente legale/fiscale); IVASS; ANIA; soggetti legittimamente operanti all'interno del SIC (Sistema Informazioni Creditizie), così come previsto dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui al Provvedimento del Garante Privacy italiano n. 163 del 12.9.2019 [doc. web n. 9141941]; **(ii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.2. lettera b): soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facienti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. consulente legale); **(iii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera c): soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facienti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; IVASS; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. consulente legale); **(iv)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera d): soggetti autorizzati al trattamento da parte di IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facienti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; IVASS; **(v)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.3. lettera e): soggetti autorizzati al trattamento da parte di IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facienti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. società di call center/customer care); **(vi)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.4. lettera f): soggetti autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti/facienti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA; società/imprese/professionisti che forniscono servizi connessi, direttamente o indirettamente, all'esecuzione della finalità di trattamento di specie (es. distributore; società/agenzia di (web) marketing).

5. Trasferimento.

5.1. I dati personali e/o gli eventuali dati personali cd. particolari e/o gli eventuali dati personali cd. giudiziari sono/possono essere conservati all'interno di archivi automatizzati/parzialmente automatizzati/non automatizzati appartenenti, o comunque riconducibili, anche in via indiretta, a IMA ITALIA, ed ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione ai dati personali e/o agli eventuali dati personali cd. particolari e/o agli eventuali dati personali cd. giudiziari, IMA ITALIA informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle ulteriori limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del Codice Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a IMA ITALIA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., IMA ITALIA precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, IMA ITALIA precisa che sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, IMA ITALIA si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, IMA ITALIA informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, IMA ITALIA si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. IMA ITALIA può essere contattata al seguente recapito: ufficioprotezionedati@imaitalia.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: dpoimaitalia@imaitalia.it.

Sesto S. Giovanni (MI), lì 29.12.2022 (data di ultimo aggiornamento).

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)

SUBARU ITALIA S.p.A. - 38061 ALA (TN) - Largo Negrelli,1

**SUBARU CORPORATION LTD.
TOKYO, JAPAN**